

PARTI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'INDUSTRIA SVIZZERA DEI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO

Convenzione addizionale al CCL per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo (Appendice al CCL 2009)

Berna/Olten, 23 gennaio 2018

Il 22 gennaio 2018 le parti sociali del CCL per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo hanno convenuto quanto segue:

CCL – Adeguamento salariale 2018

Adeguamento salariale generale: a tutti i/le lavoratori/trici sottoposti/e al CCL viene concesso un aumento salariale di 5 franchi mensili dal 1° gennaio 2018.

Art. 2 Orario di lavoro

Le parti contrattuali pattuiscono il seguente nuovo articolo, che sostituisce integralmente il precedente articolo 2 (le modifiche sono sottolineate):

1. Il normale orario di lavoro settimanale è di 42 ore distribuite su 5 giorni, corrispondenti a una giornata lavorativa di 8,4 ore. Questo orario di lavoro giornaliero previsto vale anche per il calcolo dei giorni di assenza (vacanze, festività, malattia, infortunio ecc.). Per i/le lavoratori/trici che lavorano a turni si applica il piano dei turni approvato dalle autorità.
2. La ripartizione dell'orario di lavoro sui giorni della settimana viene fissata dal datore di lavoro previa consultazione della commissione di fabbrica. Le aziende sono libere di ripartire l'orario di lavoro sull'arco dell'intero anno, in modo che la settimana lavorativa media corrisponda a 42 ore.
3. In caso di cattivo andamento degli affari o di necessarie restrizioni operative, l'orario di lavoro viene ripartito in base alle esigenze dell'azienda, in modo tale che i/le lavoratori/trici possano usufruire dell'assicurazione di disoccupazione. Tali riduzioni del normale orario di lavoro vengono concordate dall'azienda con le parti contrattuali competenti. La procedura viene stabilita singolarmente all'interno di una convenzione speciale.
4. Se, a causa di guasti o problemi nella produzione o per altri motivi, il lavoro viene interrotto per un periodo relativamente breve, o nel caso in cui al/alla lavoratore/trice vengano concesse giornate libere dietro sua richiesta, in deroga all'orario di lavoro settimanale massimo il datore di lavoro può esigere, ai sensi della Legge sul lavoro, una compensazione delle ore lavorative entro un periodo di 12 settimane.
5. La compensazione per il/la singolo/a lavoratore/trice non può superare, compreso il lavoro straordinario, due ore al giorno, salvo nei giorni liberi o nelle semigiornate libere.
6. Il sabato di regola non si lavora.
7. Nelle giornate libere possono essere svolte attività lavorative a scopo di lucro solo con il consenso del datore di lavoro.

PARTI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER L'INDUSTRIA SVIZZERA DEI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO

Art. 10 Assicurazione per indennità giornaliera di malattia

Le parti contrattuali pattuiscono il seguente nuovo articolo, che sostituisce integralmente il precedente articolo 10 (le modifiche sono sottolineate):

A. Condizioni di assicurazione

Il datore di lavoro deve stipulare un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera in caso di malattia per i/le lavoratori/trici sottoposti/e al presente contratto. Le disposizioni assicurative devono rispettare le seguenti prescrizioni minime:

1. l'indennità giornaliera assicurata è pari ad almeno l'80% del salario (tredicesima mensilità compresa);
2. il tempo di attesa per beneficiare delle prestazioni previste dall'assicurazione di indennità giornaliera è minimo di 2 giorni e massimo di 60 giorni;
3. le prestazioni devono essere concesse conformemente a quanto previsto dall'art. 72 LAMal, vale a dire, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi; qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo, l'assicurato ha diritto al controvalore di 720 indennità giornaliere complete; i termini per beneficiare dell'indennità giornaliera si prolungano in funzione della riduzione;
4. in caso di maternità l'indennità giornaliera dell'assicurazione maternità va integrata in modo tale da raggiungere l'importo delle prestazioni previste dall'art. 74 LAMal; tali prestazioni non devono essere computate nella durata massima di fruizione;
5. gli assicurati che escono dal contratto collettivo hanno in ogni caso diritto al trasferimento nell'assicurazione individuale;
6. a partire da un'incapacità lavorativa del 25% l'indennità giornaliera deve essere corrisposta proporzionalmente al grado d'incapacità;
7. all'insorgere di un caso che rientra nella copertura assicurativa, le prestazioni devono essere erogate indipendentemente dal proseguimento o meno del rapporto di lavoro;
8. durante la fruizione dell'indennità giornaliera per malattia il/la lavoratore/trice è esonerato/a dal versamento dei premi.

B. Periodo transitorio

Per adeguare le assicurazioni esistenti alle condizioni minime summenzionate, viene fissato un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2019.

C. Ripartizione dei premi

Durante il periodo di attesa dell'assicurazione per indennità giornaliera di malattia il datore di lavoro deve versare il salario che, al netto, corrisponde alle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera.

I/Le lavoratori/trici contribuiscono per il 30% e il datore di lavoro per il 70% al pagamento dei premi netti effettivamente fatturati dall'assicurazione

D. Adempimento dell'obbligo di pagamento continuato del salario

Con il rispetto delle presenti disposizioni si considera adempiuto l'obbligo di pagamento continuato del salario da parte del datore di lavoro in caso di malattia ai sensi dell'art. 324a CO. Qualora il contratto assicurativo non sia conforme alle presenti condizioni, il datore di lavoro risponde delle eventuali difformità.

**PARTI DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
PER L'INDUSTRIA SVIZZERA DEI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO**

La presente convenzione entra in vigore il 1° febbraio 2018 salvo approvazione degli organi associativi competenti.

Le parti del contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo:

Per SwissBeton

.....
Patrick Meile

.....
Martin Weder

per l'UFPB - Union des Fabricants de Produits en Béton de Suisse romande

.....
Alain Krummenacher

.....
Jacques Michod

Per il Sindacato Unia

.....
Vania Alleva

.....
Nico Lutz

.....
Christopher Kelley

Per il Sindacato Syna

.....
Arno Kerst

.....
Hans Maissen

.....
Daniel Arm